

ALLEGATO 10 FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA PER GLI ORDINI DI ACQUISTO

ATTO DI FIDEIUSSIONE *(se il Garante è una Banca o un Intermediario finanziario)*
POLIZZA FIDEIUSSORIA *(se il Garante è un'Impresa di assicurazione)*
ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023
Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2.
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 117, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193

Garanzia fideiussoria n. _____

Garante *(direzione/denominazione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco)* _____ Città _____ Via _____ CAP _____
Prov. _____ C.F./P.IVA _____ PEC _____

Contraente _____
Città _____ Via _____ CAP _____ Prov. _____ C.F./P.IVA _____
_____ PEC _____

Stazione appaltante e beneficiario: le Amministrazioni (per tali intendendosi i soggetti che aderiscono all'Accordo Quadro)

Descrizione opera/servizio/fornitura _____
Luogo di esecuzione: _____ *<es. tutto il territorio nazionale>*
Importo dell'Ordine di Acquisto (€) _____ Ribasso % _____ asta
Somma garantita (€) _____ del servizio *<oppure: della fornitura>*

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata. La garanzia ha natura irrevocabile.

Il Contraente

Il Garante

Emessa in _____ copie ad un solo effetto il _____

Schema tipo 1.2 (D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193)

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Amministrazione e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 117, commi 1 e 5, del Codice, si impegna nei confronti del beneficiario che risulta titolare del contratto di fornitura derivante da Ordine di Acquisto (d'ora in poi Amministrazione), nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto di fornitura derivante da Ordine di Acquisto, nell'Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati) ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 117, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto di fornitura derivante da Ordine di Acquisto e dall'Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dall'Amministrazione all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto di fornitura derivante dall'Ordine di Acquisto, disposto in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto di fornitura derivante da Ordine di Acquisto, le cui prestazioni sono disciplinate dall'Accordo Quadro (e tutti i suoi allegati), o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dall'Amministrazione al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista

dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di ricezione dell'Ordine di Acquisto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto di fornitura derivante da Ordine di Acquisto – affidato in vigenza dell'Accordo Quadro anche eventualmente prorogato - e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato del contratto di fornitura derivante da Ordine di Acquisto, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 8, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte dell'Amministrazione dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta dell'Amministrazione al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto all'Amministrazione.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dell'Ordine di Acquisto, nel caso di aggiudicazione con ribasso complessivo minore o uguale al 10%;
- b) 10% dell'importo dell'Ordine di Acquisto, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribasso complessivo superiore al 10% e, nel caso di ribasso complessivo superiore al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 8 del Codice come previsto dall'art. 117, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 8 del Codice e nell'Accordo Quadro all'art. 14.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta

dell'Amministrazione – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 117, commi 1 e 2 del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso l'Amministrazione per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 117, comma 12 del Codice).

Art. 5 - Surrogazione –Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato all'Amministrazione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 117, comma 12 del Codice). L'Amministrazione faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in loro possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

In caso di controversia fra il Garante e Amministrazione, il foro competente è quello di Roma.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

Il Garante